

R.P.U. 50/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - dott. Alessandro Nastri | Presidente |
| - dott. Elisa Iacone | Giudice |
| - dott.ssa Francesca Grotteria | Giudice rel. |

ha emesso la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata nei confronti di FALCINELLI ANDREA (C.F. FLCNDR71T14H769D), in qualità di titolare dell'impresa individuale "RAM AUTOLAVAGGIO DI FALCINELLI ANDREA" (P.IVA 01629870559), con sede in Terni, via Valter Lessini 7 e residenza in Stroncone (TR), voc. San Liberatore n. 10.

Letto il ricorso ex art. 268, co. 2, CCII presentato in data 19.06.2025 dal creditore SINGH DARBARA (C.F. SNGDBR59M08Z222A), rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Starnini, ed esaminata la documentazione in atti;

udita la relazione del giudice relatore, designato in data 30.06.2025;

dato atto della ritualità e tempestività della notificazione al debitore del predetto ricorso e del decreto di convocazione ex art. 41, co. 1, CCII sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo (notificazione perfezionatasi in data 30.06.2025 mediante comunicazione effettuata dalla Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCII, come dimostrato, fino a prova contraria, dalla ricevuta di avvenuta consegna: si vedano, con riferimento alla stessa modalità di notifica già prevista dall'art. 15, co. 3, l.f., Cass. 31052/2019, Cass. 9897/2019, Cass. 30532/2018, Cass. 9368/2018, Cass. 26773/2016 e Cass. 15035/2016);

precisato, a tal riguardo, che non rileva ai fini della regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione l'indirizzamento di detta comunicazione di cancelleria al domicilio digitale assegnato d'ufficio al debitore, quale imprenditore individuale (mai cancellato dal registro delle imprese) in data 10.10.2024 dal conservatore di tale registro, ai sensi dall'art. 16, co. 6 e 6-bis, del D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009 come modificato dall'art. 37 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 (come risulta dalla visura camerale storica in atti), e ciò, in quanto una volta che risulti alla Cancelleria il perfezionamento della notificazione presso il domicilio digitale dell'imprenditore risultante dal registro delle imprese, un ulteriore approfondimento in ordine all'origine volontaria o meno dell'indirizzo iscritto frusterebbe le finalità della disciplina in materia di notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, volta a coniugare le esigenze di tutela del debitore con quelle di celerità che caratterizzano le procedure concorsuali in applicazione dell'art. 40, co. 6, CCII (v. CdA Bari 07/02/2025, n. 164; CdA Napoli, 26/01/2024, n. 17 e CdA Napoli, 25/08/2023, n.71);



rilevato che la parte debitrice non si è costituita e non è comparsa all'udienza del 26.08.2025;
ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3, lett. a), del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Terni (TR), comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poiché il ricorso, presentato dal ricorrente con il patrocinio del difensore che lo ha regolarmente sottoscritto, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;
ritenuto che sussiste la legittimazione attiva ex art. 37, co. 2, CCII in capo al ricorrente, il cui credito risulta da verbale di diffida accertativa n. DA – TRRI/2024/1488 emesso in data 16.09.2024 dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro Terni-Rieti e dallo stesso dichiarato esecutivo in data 11.11.2024, nonché dal relativo atto di precetto notificato al debitore in data 10.03.2025 per il complessivo importo di € 12.378,95 (v. all.ti 1, 2 e 3 al ricorso);
considerato, tuttavia, che non sussistono i presupposti dettati dagli artt. 1 e 121 CCII per l'applicazione nei confronti del debitore delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
premesso, a tal riguardo, che, sebbene il debitore, non costituendosi, non abbia dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, onere probatorio del quale è pacificamente gravato (v. Cass. 13542/2012, pronunciatisi sull'analogia normativa fallimentare), tale norma va coordinata con gli artt. 41, co. 6, e 42 CCII che consentono (anzi impongono) l'acquisizione d'ufficio di informazioni e documenti nel corso dell'istruttoria propedeutica all'apertura della liquidazione giudiziale (in quanto la relativa dichiarazione è sottratta alla disponibilità delle parti, stante la sua rilevanza anche pubblicistica, dimostrata dalla legittimazione del P.M. a richiederla, mentre il criterio dell'onere della prova di cui all'art. 121, co. 1, CCII serve per la definizione dei casi dubbi);
ritenuto che ciò comporta che, anche al fine di evitare procedure di liquidazione giudiziale inutili (ovvero dichiarazioni di apertura che presumibilmente verrebbero revocate dalla Corte d'Appello, attesa l'insussistenza di preclusioni circa la produzione di nuovi documenti da parte del debitore in sede di reclamo, v., in tal senso, Cass. 4893/2019), il Collegio ben può avvalersi dei documenti *aliunde* acquisiti nel corso del procedimento contumaciale al fine di valutare la sussistenza dei requisiti dimensionali, purché vi sia in atti (e, in specie, nei bilanci depositati) un principio di prova;
ritenuto che i tre indicatori di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, identificativi della natura "minore" dell'impresa debitrice, appaiono ragionevolmente posseduti congiuntamente dal debitore resistente nell'intero triennio di riferimento;
premesso che, nel caso di specie, trattandosi di ricorso depositato in data 19.06.2025, le annualità di riferimento per la verifica dei requisiti della cd. impresa minore coincidono con il 2022, il 2023 ed il 2024;
considerato che la Direzione Provinciale di Terni dell'Agenzia delle Entrate, con comunicazione trasmessa in data 19.08.2025 ha attestato l'impossibilità di *"allegare le copie delle dichiarazioni dei redditi modello Unico e modello Iva relative all'ultimo triennio in quanto non presentate dal Contribuente"*;
considerato, d'altro canto, che, stando alla visura camerale aggiornata e alle posizioni creditorie vantate nei confronti del resistente dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate-



Riscossione, i tre indicatori di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, identificativi della natura "minore" dell'impresa debitrice, possono dirsi integrati;

evidenziato, infatti, che, l'impresa individuale del resistente è iscritta presso il Registro delle Imprese con la qualifica di "piccolo imprenditore", è annotata con la qualifica di "impresa artigiana", ha ad oggetto la mera attività commerciale di "autolavaggio con minuta manutenzione del veicolo" e ha avuto, nell'ultimo biennio, massimo due addetti;

considerato, altresì, che il resistente risulta avere, allo stato, un'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione pari ad € 120.558,95 (alla quale si aggiungono € 14.510,56 di debiti erariali non ancora iscritti a ruolo), importi che, anche se sommati all'esiguo credito vantato dal ricorrente (pari ad € 12.378,95) e ai debiti derivanti dai decreti ingiuntivi emessi nei suoi confronti in data 19.12.2022, per un importo pari ad € 25.404,20 e in data 23.01.2023 per un importo di € 25.956,31, è ben inferiore alla soglia di legge (pari ad € 500.000,00);

considerato, ulteriormente, che dalla dichiarazione resa in data 27.05.2025 dal debitore all'Ufficiale Giudiziario a seguito del pignoramento negativo tentato in data 13.05.2025 da quest'ultimo presso l'abitazione condotta in locazione dal primo, emerge la sostanziale assenza di attivo riconducibile all'attività imprenditoriale svolta (v. all.ti 4 e 5);

ritenuto, allora, che, può dirsi sufficientemente provato, in capo al resistente, il possesso "congiunto" dei requisiti dell'impresa minore anche all'attualità con riguardo all'esposizione debitoria e nel triennio antecedente al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale per quanto attiene ai ricavi e all'attivo patrimoniale;

ritenuti, invece, sussistenti tutti i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione controllata di FALCINELLI ANDREA, come richiesto, in via subordinata, dal ricorrente;

considerata, invero, sussistente nei suoi confronti una situazione di sovraindebitamento, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*);

ritenuto, in particolare, che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza del debitore (da intendersi – in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, richiamata dall'art. 2, co. 1, lett. c, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: v. Cass., SS.UU., 115/01, Cass. 23993/2022, Cass. 1797/2021, Cass. 11254/2020, Cass. 15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass. 6978/2019, Cass. 29913/2018, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017, Cass. 441/2016, Cass. 19790/2015, Cass. 10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012, Cass. 24330/2011, Cass. 5215/08, Cass. 15769/04 e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrelevanza delle relative cause), reso manifesto, oltre che dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti del ricorrente (inadempimento, peraltro, particolarmente sintomatico in quanto relativo a retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente, già di per sé, per entità e caratteristiche esteriori, particolarmente sintomatico della condizione di dissesto: v. Cass. 3194/2021, Cass. 9297/2019, Cass. 1465/2019, Cass. 7750/2018, Cass. 7589/2018, Cass. 670/2017, Cass. 25588/2015, Cass. 583/2015 e Cass. 19611/04): dall'esito negativo del tentativo di pignoramento espletato in data 13.05.2025 dall'Ufficiale Giudiziario, nonché dalla successiva dichiarazione resagli in data



27.05.2025 dal debitore, il quale ha attestato di non essere titolare di beni immobili e mobili registrati, né di beni mobili o crediti, ma soltanto di due conti correnti dal saldo esiguo (cfr. all.ti 4 e 5 al ricorso); dall'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi modello Unico e modello Iva relative all'ultimo triennio; dall'emissione nei suoi confronti dei due citati decreti ingiuntivi nell'arco di circa un mese; dall'esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali, pari a circa € 135.069,51, di cui € 120.558,95 già iscritti nei ruoli dell'Agente per la Riscossione, da considerarsi particolarmente elevata, specialmente se rapportata alle componenti attive sostanzialmente inesistenti (v. Cass. 9218/2020, Cass. 8903/2017 e Cass. 15407/01);

precisato che non rileva, in senso contrario alla predetta configurazione dello stato di insolvenza, l'assenza di protesti e pignoramenti nei confronti del debitore (v. Cass. 9856/06);

considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di € 50.000,00 stabilita dall'art. 268, co. 2, CCII, essendo irrilevante il fatto che l'entità del solo credito vantato dal ricorrente sia inferiore alla suddetta soglia;

ritenuto che, qualora, come nel caso di specie, il debitore convenuto rimanga contumace, non possa trovare applicazione l'art. 268, co. 3, CCII, a mente del quale *“quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'articolo 283, comma 3”*, atteso che detto adempimento presuppone che il debitore si attivi appositamente per la nomina dell'OCC, altrimenti assente nella procedura avviata su istanza del creditore;

ritenuto che, in definitiva, per i motivi sinora esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti di FALCINELLI ANDREA;

tenuto conto, ai fini della nomina del liquidatore, del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 2, lett. b), (nella formulazione vigente a seguito della modifica entrata in vigore il 28.9.2024 dal d.lgs. n. 136/2024), 356 e 358 CCII, per cui, in caso di domanda non proveniente dal debitore, il professionista deve essere scelto dal Tribunale, nell'ambito del registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

ritenuto che non vi sono motivi per nominare un gestore avente il domicilio al di fuori del distretto di Corte d'Appello cui appartiene questo Tribunale;

dato atto che con l'apertura della liquidazione controllata opera *ipso iure ex art. 270, co. 5, CCII* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;

ritenuto che il termine indicato in dispositivo per la presentazione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), CCII sia soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non ravvisandosi ragioni per un trattamento differenziato dei creditori che intendono insinuarsi nella procedura di liquidazione controllata rispetto alle domande di insinuazione nella liquidazione giudiziale, anche alla luce del richiamo, contenuto nell'art. 270, co. 2, lett. d), CCII all'art. 201 CCII, il quale, all'ultimo comma, prevede l'applicazione di detta sospensione in deroga alla regola generale di cui all'art. 9, co. 1, CCII;

P.Q.M.

- **rigetta** la domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'imprenditore resistente, proposta in via principale dalla ricorrente;



- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di FALCINELLI ANDREA (C.F. FLCNDR71T14H769D), in qualità di titolare dell'impresa individuale "RAM AUTOLAVAGGIO DI FALCINELLI ANDREA" (P.IVA 01629870559), con sede in Terni, via Valter Lessini 7 e residenza in Stroncone (TR), voc. San Liberatore n. 10, in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente in via subordinata;
- **nomina** giudice delegato la dott.ssa Francesca Grotteria;
- **nomina** liquidatore la dott.ssa BEATRICE RONDONI;
- **ordina** al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del proprio patrimonio;
- **ordina** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- **dispone**, a cura del liquidatore, l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Terni, nonché presso il Registro delle Imprese;
- **dispone** che il liquidatore provveda:
 - a) provveda senza indugio alla notifica della sentenza al debitore;
 - b) provveda, altresì, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cui notificherà la presente sentenza *ex art.* 272 CCII, indicando l'indirizzo p.e.c. a cui dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo di rivendica e di restituzione di beni;
 - c) provveda, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, a completare l'inventario dei beni del debitore e a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio sino al **28/11/2025**, data entro la quale, a pena di inammissibilità (salva la proroga eventualmente richiesta dal liquidatore ai sensi dell'art. 272, co. 1, II periodo, CCII, ovvero salvo che l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile), devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- **ordina**, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte del patrimonio da liquidare, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore nominato.

Così deciso, in Terni, nella camera di consiglio del 26/08/2025.

Il Giudice relatore
(dott.ssa Francesca Grotteria)

Il Presidente
(dott. Alessandro Nastri)

